



N. 2291-A

Relazione orale
Relatore CUCCA

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 3 febbraio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 317, 319-*ter*, 346 e 346-*bis* del codice penale
in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

d'iniziativa dei senatori PALMA, CALIENDO e CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Palma ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

su testo ed emendamenti

17 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALMA ED ALTRI

Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

Art. 1.

(Modifica all'articolo 317 del codice penale)

1. All'articolo 317 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 319-ter del codice penale)

1. All'articolo 319-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie

Art. 1.

(Modifica all'articolo 317 del codice penale)

1. *Identico:*

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività **giudiziarie**».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 319-ter del codice penale)

1. *Identico:*

«Le pene previste **per i fatti di cui al primo e al secondo comma** sono aumentate fino alla metà **se chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è un magistrato, un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero esercita professioni forensi**».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Palma ed altri*)

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 346 del codice penale*)

1. All'articolo 346 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 346-bis del codice penale*)

1. All'articolo 346-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: «altresì aumentate» sono inserite le seguenti: «fino alla metà».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 319-quater del codice penale*)

1. All'articolo 319-quater del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 346 del codice penale*)

1. *Identico:*

«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività **giudiziarie**».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 346-bis del codice penale*)

Identico

